

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 9 gennaio 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero delle imprese
e del made in Italy

DECRETO 6 novembre 2024, n. 215.

Regolamento concernente la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione, nonché dei criteri di composizione dell'organo decidente e della natura delle controversie trattate dai sistemi di cui all'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche. (25G00001) Pag. 1

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

Convocazione del Parlamento in seduta comune. (25A00198) Pag. 15

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 24 dicembre 2024.

Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico). (25A00070) Pag. 15

Presidenza
del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 13 dicembre 2024.

Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili. (25A00057) Pag. 18



ORDINANZA 2 gennaio 2025.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nei giorni dall'8 al 12 settembre 2024 nel territorio dell'intera Provincia di Bergamo e dei Comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della Provincia di Lecco e dei Comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della Provincia di Brescia. (Ordinanza n. 1124). (25A00071) *Pag.* 26

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bortezomib Teva». (25A00042) *Pag.* 32

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sugammadex Sun». (25A00043) *Pag.* 32

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Estracyt» (25A00044) *Pag.* 32

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pravastatina Almus». (25A00045) *Pag.* 32

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Coxanturenasi» (25A00046) *Pag.* 33

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clofarabina Tillomed». (25A00047) *Pag.* 33

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Fusidico Teva». (25A00048) *Pag.* 33

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di abiraterone, «Abiraterone Medical Valley». (25A00049) *Pag.* 34

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di plerixafor, «Plerixafor EG» (25A00050) *Pag.* 34

Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Partito «Liberali Democratici Europei» (24A06907) *Pag.* 35

Statuto «Democrazia Cristiana con Rotondi» (24A06908) *Pag.* 41

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Avviso pubblico di finanziamento per la realizzazione ed erogazione di progetti di formazione ed informazione a contenuto prevenzionale. (25A00055) *Pag.* 48

Ministero dell'interno

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Lorenzo Martire con sede in Pavullo nel Frignano, frazione Castagneto, della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, con sede in Pavullo nel Frignano, frazione Gaiato, della Parrocchia di S. Michele Arcangelo, con sede in Pavullo nel Frignano, frazione Iddiano, della Parrocchia di S. Lorenzo Martire, con sede in Pavullo nel Frignano, frazione Montecuccolo, della Parrocchia di S. Margherita Vergine Martire, con sede in Pavullo sul Frignano, frazione Montorso, e della Parrocchia della Beata Vergine Assunta, con sede in Pavullo nel Frignano, frazione Niviano, nella Parrocchia di S. Geminiano Vescovo, con sede in Pavullo nel Frignano, frazione Verica, che assume la denominazione di Parrocchia Santi Apostoli. (25A00051) *Pag.* 48

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Giorgio Martire con sede in Lama Mocogno, frazione Barigazzo, della Parrocchia di S. Andrea Apostolo, con sede in Lama Mocogno, frazione Cadignano Mirasole, della Parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in Lama Mocogno, frazione Mocogno, della Parrocchia di S. Martino Vescovo, con sede in Lama Mocogno, frazione Montecenero, della Parrocchia di S. Michele Arcangelo, con sede in Lama Mocogno, frazione Sassostorno, e della Parrocchia di S. Apollinare Vescovo Martire, con sede in Lama Mocogno, frazione Vaglio, nella Parrocchia della Beata Vergine del Carmine, con sede in Lama Mocogno. (25A00052) *Pag.* 49

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo nella Parrocchia dei Santi Vincenzo ed Anastasio, entrambe con sede in Pavullo nel Frignano, che assume la denominazione di Parrocchia Santi Bartolomeo apostolo, Vincenzo ed Anastasio. (25A00053) *Pag.* 49

Trasferimento della sede dell'Istituto Religioso «Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria» da Milano a Monza. (25A00054) *Pag.* 49

RETTIFICHE**ERRATA-CORRIGE**

Comunicato relativo al decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante: «Misure urgenti in materia di cultura». (25A00196) *Pag.* 49



produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Pharmadox Healthcare Limited, KW20A, Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000 - Malta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 2 luglio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00050

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Partito «Liberali Democratici Europei»

STATUTO
DEL PARTITO POLITICO «LIBDEM - LIBERALI DEMOCRATICI EUROPEI»

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.


Denominazione, sede e durata

È costituito un partito politico avente la seguente denominazione: «Liberali Democratici Europei» o altresì «Libdem Europei» o semplicemente «Libdem», da ora in avanti denominato «partito», con sede legale a Roma, via Vittorio Veneto 7, e con durata illimitata.

Art. 2.

Simbolo

Il partito utilizza il simbolo formato da un cerchio con riempimento di colore blu, recante nella parte centrale la scritta grande in bianco «libdem» e sottostante la scritta, in corrispondenza della lettera «M», di carattere più piccolo, «europei», anch'essa di colore bianco e, sopra la scritta «libdem», il disegno di un uccello stilizzato di colore giallo, con una seconda ala, che compare dietro quella in primo piano, di colore giallo più scuro. Il simbolo può essere usato anche in altre varianti di colore. Il simbolo è di titolarità del partito e può essere utilizzato esclusivamente nel rispetto dei principi e delle regole del presente statuto e sulla base delle deliberazioni validamente assunte dagli organi del partito.



Art. 3.

Scopo, finalità ed attività

Il partito, costituito nelle forme previste e disciplinate dal codice civile per le associazioni non riconosciute, non ha scopo di lucro e mira a perseguire finalità politiche e sociali concorrendo, con metodo democratico, alla formazione della politica nazionale europea ed internazionale ispirandosi costantemente e coerentemente ai valori fondanti del liberalismo ed ai principi espressi nel Manifesto di Oxford del 1947 come riaffermati e rivisti nella Dichiarazione liberale del 1967, nella nuova versione del Manifesto del 1997 e in quello di Andorra del 2017, in particolare per i seguenti scopi e attraverso le seguenti attività:

a) la promozione e divulgazione dei principi del liberalismo e i valori della libertà, della democrazia, dello stato di diritto, della laicità delle istituzioni e della solidarietà e cooperazione internazionale, sostenendo l'economia di mercato aperta e concorrenziale, la difesa e il rafforzamento dei diritti civili e politici e la protezione ed estensione delle libertà individuali;

b) la collaborazione, nelle forme ritenute maggiormente idonee e coerenti coi propri principi ispiratori, con altri soggetti e/o partiti politici che si riconoscano nei valori posti a fondamento della costituzione dell'Alleanza dei liberali e democratici europei (ALDE), nonché dei soggetti politici che aderiscono al gruppo dell'europarlamento denominato «Renew Europe», anche sostenendo l'avvio di un percorso costituente per la nascita in Italia di un partito unitario;

c) la promozione ed il rilancio, a livello nazionale ed europeo, dell'iniziativa politica volta alla effettiva realizzazione di una Unione europea ancor più stretta (an even closer Union) e di un'Europa federale, ovvero alla formazione degli Stati Uniti d'Europa, ispirandosi ai principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale;

d) la riaffermazione delle alleanze internazionali cui l'Italia, nel corso della sua storia repubblicana, ha aderito, tra cui l'Alleanza Atlantica, e la promozione di qualsiasi ulteriore iniziativa internazionale che si caratterizzi per la difesa e la promozione dei principi cui il partito espressamente si richiama ed ai quali si ispira;

e) il dialogo politico-culturale ed un confronto libero e aperto, attraverso il metodo e i valori di democrazia, partecipazione, il divieto di qualsivoglia forma di discriminazione, sia nella vita interna del movimento che nella vita politica e sociale, fondata sulla etnia e/o nazionalità, scelta religiosa o non religiosa, culturale, orientamento sessuale, nonché della trasparenza, solidarietà, rispetto della diversità e sussidiarietà, propri della tradizione liberale europea.

L'adesione al partito presuppone l'adesione al presente statuto nonché ai principi ed agli scopi qui delineati e obbliga ad operare in conformità e per il perseguimento degli stessi nella propria azione politica, rispettando le decisioni e le deliberazioni degli organi competenti. Il partito non attua altre limitazioni, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli iscritti che s'impegnino in tal senso e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, dei diritti e della quota di iscrizione.

Il partito può esercitare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge relative al finanziamento di partiti ed enti con scopi politici, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Gli atti che impegnano il partito sono approvati sulla base di deliberazioni adottate da parte degli organi competenti, nei termini e secondo le procedure previste nel presente statuto.

Il partito si impegna a contrastare e rimuovere ogni tipo di ostacolo alla partecipazione degli iscritti ed a promuovere con azioni positive il superamento di ogni forma di discriminazione, assicurando negli organi statutari collegiali una presenza del sesso meno rappresentato non inferiore ad un terzo, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione, attraverso il subentro automatico dei primi dei non eletti del sesso meno rappresentato in luogo degli ultimi degli eletti del sesso opposto, sino al raggiungimento della quota, nei casi in cui l'elezione non ne abbia già determinato la presenza in numero pari almeno ad un terzo degli eletti.

Art. 4.

Associati

Il numero degli iscritti è illimitato.

Possono aderire al partito le persone fisiche residenti in Italia ed aventi la cittadinanza dell'Unione europea, nonché le persone fisiche

residenti all'estero ed aventi la cittadinanza italiana, che hanno compiuto almeno 16 anni e che condividono lo scopo e le finalità del partito, come delineati all'art. 3, e che dichiarano di assumere l'obbligo ivi previsto, nonché quello di contribuire economicamente al partito mediante il pagamento della quota di iscrizione. Possono aderire anche soggetti iscritti ad altri partiti che condividono gli scopi e le finalità del partito indicati all'art. 3.

Chi intende essere ammesso come iscritto deve iscriversi seguendo l'apposita procedura *on-line* allestita sul sito internet del partito, rilasciando i dati personali richiesti, autocertificando la veridicità degli stessi e versando la relativa quota di iscrizione. In caso di difficoltà a rispettare tale procedura, chi intende essere iscritto potrà prendere contatto con l'ufficio di segreteria richiedendo l'iscrizione attraverso una procedura differente, che comporterà comunque la fornitura dei dati personali, l'autocertificazione di essi e l'assunzione degli obblighi derivanti dal presente statuto.

Il completamento della procedura di iscrizione con il pagamento della relativa quota determina l'automatica iscrizione al partito, a far data dal ricevimento del pagamento.

La durata dell'iscrizione è annuale ed è riferita all'anno solare in corso al momento del pagamento della quota associativa, terminando, quindi, il 31 dicembre di ciascun anno. Ferma tale durata, chi si iscrive a far data dal 1° dicembre di ciascun anno sarà considerato iscritto anche per l'intera annualità successiva.

L'iscrizione va rinnovata di anno in anno mediante il pagamento della relativa quota. Il mancato pagamento della quota di rinnovo entro il 31 marzo di ciascun anno comporterà la decadenza dall'iscrizione, salva sempre la possibilità di effettuare una nuova iscrizione.

Ciascun iscritto ha l'onere di mantenere attivo e funzionante l'indirizzo email comunicato all'atto della iscrizione, che viene utilizzato quale domicilio digitale per le attività del partito, e di comunicare tempestivamente all'ufficio di segreteria eventuali modifiche e variazioni dello stesso.

In mancanza di indirizzo email o di suo mancato funzionamento, tutte le comunicazioni si considereranno effettuate, per il relativo iscritto, tramite pubblicazione sul sito web del partito.

Lo *status* di iscritto, una volta perfezionata o rinnovata la relativa iscrizione, può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6.

Il mancato rinnovo della tessera di iscrizione entro il termine, così come la perdita per altre ragioni della qualità di iscritto, comporta anche la decadenza automatica e immediata dalla eventuale carica rivestita all'interno del partito e l'obbligo morale di dimettersi da eventuali cariche o ruoli ricoperti in enti pubblici o privati o altre associazioni su indicazione del partito.

L'ammontare della quota di iscrizione è stabilito di anno in anno dalla Direzione nazionale. In caso di mancata deliberazione, varrà la quota associativa stabilita per l'anno precedente.


L'elenco degli iscritti è tenuto dall'ufficio di segreteria in un apposito registro periodicamente aggiornato.

Nei termini e con i limiti previsti dal presente statuto ciascun iscritto ha diritto di contribuire a determinare gli indirizzi politici del partito e di esprimere il proprio voto, di partecipare alla attività associativa contribuendo a dibattiti e discussioni e concorrendo per l'elezione nei vari organi, nonché partecipando alle attività dei gruppi territoriali e proponendosi per concorrere a cariche elettive sovranazionali, nazionali, regionali e locali.

Chi si iscrive al partito dovrà prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità e gli scopi associativi.

A ciascun iscritto è garantito il diritto alla riservatezza, al rispetto della propria vita privata e alla protezione dei propri dati personali sulla base del regolamento (UE) 2016/679. All'atto della iscrizione ciascun iscritto riceve apposita informativa sul trattamento e sulla protezione dei propri dati personali, anche in considerazione della natura di dati sensibili degli stessi.

In ogni caso, ciascun iscritto che ricopra cariche negli organi del partito o in enti pubblici o privati o altre associazioni su indicazione del partito accetta che il proprio nominativo venga pubblicato sul sito internet del partito.



Art. 5.
Diritti e obblighi degli iscritti

Gli iscritti hanno il diritto di:

partecipare alle assemblee e ai congressi ed esercitarvi il diritto di voto, sia sulle deliberazioni, sia per eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi, purché abbiano perfezionato l'iscrizione almeno due mesi prima della data in cui viene deliberata la convocazione dell'assemblea o del congresso o, in caso di rinnovo, purché abbiano assolto tempestivamente l'obbligo di pagamento della quota associativa per l'anno di svolgimento dell'assemblea o del congresso;

essere informati sulle attività del partito e controllarne l'andamento;

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal partito;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e dei congressi, prendere visione dei rendiconti e consultare i libri associativi;

adire il collegio dei probiviri per dirimere eventuali controversie sorte con il partito o con altri iscritti per questioni derivanti dal, o collegate al, presente statuto.

Gli iscritti hanno l'obbligo di:

rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;

svolgere la propria attività verso il partito e gli altri iscritti con rispetto e lealtà, informandosi ai principi e perseguendo gli scopi delineati all'art. 3;

versare la quota di iscrizione secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti;

accettare la competenza del collegio dei probiviri, nei casi previsti dal presente statuto e da eventuali regolamenti interni, che giudicherà secondo il presente statuto e secondo diritto.

Gli iscritti non potranno ricoprire cariche negli organi di qualsiasi livello del partito se iscritti anche ad altri partiti politici.

Art. 6.
Perdita della qualifica di iscritto

La qualifica di iscritto si perde per morte, recesso, mancato rinnovo della iscrizione o esclusione.

L'iscritto che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto o a quelli previsti negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi del partito, oppure arreca danni materiali o morali al partito o che impegna il nome del partito senza esserne autorizzato dagli organi competenti o che svolge attività politiche in contrasto con i principi ai quali il partito si informa o con gli scopi che esso persegue, può essere sottoposto a procedimento disciplinare, che può comportare, per le ipotesi più gravi, anche l'esclusione dal partito mediante decisione della Direzione nazionale soggetta ad impugnazione innanzi al collegio dei probiviri.

L'iscritto può sempre recedere dal partito prima che il periodo annuale di tesseramento giunga a scadenza, facendone comunicazione a mezzo email alla segreteria organizzativa.

I diritti di partecipazione al partito sono personali, salve le ipotesi di esercizio di tali diritti mediante delega nei termini ed alle condizioni previste dal presente statuto.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili e/o trasmissibili.

Gli iscritti, anche nel caso cessino di appartenere al partito, non hanno alcun diritto sul patrimonio dello stesso.

Art. 7.
Organi

Sono organi del partito:

il congresso;

l'assemblea;

la Direzione nazionale;

il segretario e il vice segretario;

il presidente e il vice presidente;

il tesoriere;

i coordinatori e le Direzioni regionali o di province autonome;

i rappresentanti e le Direzioni provinciali;

il rappresentante estero;

i gruppi territoriali;

il collegio dei probiviri;

l'*international officer*;

l'organo di controllo.

Salvo qualora sia diversamente previsto, ciascuna delibera degli organi collegiali si considera approvata col voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, non computandosi come voti espressi ai fini del calcolo della maggioranza le astensioni e coloro che a diverso titolo non prendano parte al voto, sebbene presenti. Tutte le delibere relative a persone, ivi incluse le nomine degli organi statuari, si svolgono a scrutinio segreto.

Le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi anche esclusivamente per video-conferenza, e ciò nel rispetto delle seguenti regole, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

ciascun avente diritto che intenda parteciparvi dovrà registrarsi in via elettronica con almeno un giorno di anticipo sull'inizio dei lavori;

al presidente sarà consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

il soggetto verbalizzante dovrà essere messo in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, non essendo tenuto a verbalizzare quelli che non risultassero tali, fatto salvo il diritto di ciascun partecipante di chiedere la verbalizzazione sintetica di posizioni personali o il rilievo di fatti che possano esser rilevanti ai fini della valutazione della legittimità della riunione;

agli intervenuti dev'essere consentito di partecipare alla discussione ed alle votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno, che devono svolgersi in simultanea mediante strumenti elettronici idonei a registrare in modo obiettivo l'esito del voto e - se la votazione è a scrutinio segreto - a garantire la segretezza dei voti individuali espressi, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le elezioni di tutti gli organi collegiali si terranno adottando il metodo D'Hondt.

I provvedimenti adottati dagli organi del partito saranno resi pubblici, per intero o per estratto, sul sito internet del partito e ciascun iscritto potrà accedere agli atti relativi.

PARTE II
ORGANI NAZIONALI

Art. 8.
Assemblea

L'assemblea è organo collegiale del partito ed è formata dagli iscritti con diritto di voto, qualora gli iscritti stessi siano in numero pari o inferiore a mille, o, qualora gli iscritti siano in numero superiore, dai loro rappresentanti eletti dal congresso, in numero di ottantuno. In quest'ultimo caso ne fanno parte senza diritto di voto, ma con diritto di parola, il presidente, che la presiede, il segretario, i membri della Direzione nazionale, il tesoriere, i coordinatori regionali, il rappresentante estero e i membri del collegio dei probiviri.

Ciascun componente dell'assemblea può esercitare il proprio diritto di voto personalmente o per delega, fermo restando che a ciascun partecipante all'assemblea può essere conferita la delega di massimo tre altri iscritti o rappresentanti degli iscritti. La delega conferita deve essere nominativa e non è ulteriormente delegabile; essa è valida solo in quanto sia conferita a mezzo email inviata entro il giorno precedente a quello dell'apertura dei lavori alla persona delegata e in copia al presidente e al segretario, oppure qualora venga rilasciata, in duplice copia, nel corso dell'assemblea, prima dell'apertura delle votazioni, consegnandone una copia al delegato e depositando l'altra copia al presidente ed al segretario. La delega ritualmente rilasciata è efficace per la sola riunione dell'assemblea a cui si riferisca e, una volta conferita, non è revocabile, né può essere limitata o contenere indicazioni prefissate di voto per la persona cui viene conferita.

L'assemblea è convocata dal presidente o, in caso di sua temporanea impossibilità, dal segretario, e si riunisce almeno due volte all'anno, di cui una per l'approvazione del rendiconto economico patrimoniale di esercizio, nonché quando se ne ravvisi la necessità da parte del presi-



dente o quando ne sia fatta richiesta motivata al presidente da parte di almeno un sesto dei membri della Direzione nazionale, o di almeno un terzo degli iscritti o dei rappresentanti degli iscritti.

L'assemblea è presieduta dal presidente ed ha le seguenti competenze:

discute gli indirizzi politici del partito e può deliberare mozioni di indirizzo per la Direzione nazionale e il segretario, nonché revocare questi organi e il presidente, deliberando una mozione di sfiducia; in deroga alle disposizioni generali, le mozioni di indirizzo e di sfiducia sono vincolanti solo se approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti in assemblea; l'approvazione della mozione di sfiducia comporta la decadenza degli organi sfiduciati, che sono sostituiti temporaneamente nelle loro funzioni dal presidente, coadiuvato dall'eventuale vice presidente, il quale in tal caso procede a convocare il congresso, che deve svolgersi entro tre mesi;

approva il bilancio preventivo e consuntivo presentato dal segretario;

delibera sulle modificazioni dello statuto, del simbolo e della denominazione del partito.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti con diritto di voto, in proprio o per delega. Nel caso in cui sorgano contestazioni sul diritto di voto e/o di partecipazione di uno o più componenti dell'assemblea, queste vengono devolute al collegio dei probiviri in carica, il quale provvede, assunte le necessarie informazioni e le eventuali prove, a pronunciarsi, con deliberazione inappellabile, esponendo i motivi della decisione in modo sintetico.

In seconda convocazione non sarà previsto alcun *quorum* costitutivo.

Per le modifiche statutarie, del simbolo e della denominazione del partito, sia in prima che in seconda convocazione, la relativa delibera deve essere adottata con il *quorum* costitutivo della maggioranza assoluta dei suoi componenti e con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento del partito e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli iscritti o dei rappresentanti degli iscritti e il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti.

Possano inoltre essere indette votazioni e consultazioni degli iscritti mediante voto da remoto attraverso piattaforme per il voto *online*, purché garantiscano la segretezza e l'anonimato del voto. Le deliberazioni così adottate hanno carattere meramente consultivo e non vincolante.

Art. 8-bis. Congresso

Almeno ogni due anni il presidente indice un congresso per la rielezione di tutti gli organi elettivi nazionali e per la definizione degli indirizzi politici che informeranno l'azione del partito nel biennio successivo.

Sono componenti del congresso (di qui in poi, i «congressisti») tutti gli iscritti con diritto di voto, qualora gli iscritti stessi siano in numero pari o inferiore a mille; qualora gli iscritti siano in numero superiore, i congressisti andranno eletti a livello regionale dagli iscritti di ciascuna regione o provincia autonoma nell'ambito di congressi regionali convocati dalle rispettive Direzioni regionali o di provincia autonoma nei termini stabiliti dal Direzione nazionale, prima del congresso nazionale, in numero complessivo di duecentocinquanta congressisti così suddivisi:

un congressista per ogni regione e provincia autonoma (quindi ventuno);

metà dei rimanenti congressisti suddivisi in proporzione al numero degli iscritti di ciascuna regione o provincia autonoma;

l'altra metà dei rimanenti congressisti suddivisi in proporzione al numero di voti ottenuti nella rispettiva regione o provincia autonoma dal partito o dalla coalizione di partiti e movimenti di cui il partito abbia fatto parte nelle ultime elezioni nazionali o europee cui abbia partecipato.

L'eventuale elezione dei congressisti si tiene in ciascuna regione e provincia autonoma sulla base di liste concorrenti di candidati, ciascuna delle quali dovrà presentare una mozione politica e un elenco di iscritti candidati a far parte del congresso che non potrà eccedere il numero dei

congressisti assegnati alla regione. Per presentare una lista, i relativi promotori dovranno depositare la relativa mozione politica e l'elenco dei candidati presso la segreteria organizzativa entro il termine e con le modalità stabilite dal Direzione nazionale per ciascun congresso, accompagnandola con un numero di sottoscrizioni di supporto pari a non meno di un decimo degli iscritti di quella regione. Ciascun iscritto potrà esprimere un voto per una sola lista e preferenze in numero non superiore a due. La distribuzione dei seggi fra le diverse liste avviene secondo il metodo D'Hondt, assegnando i seggi spettanti a ciascuna lista ai suoi candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze o, a parità di preferenze, inclusa l'assenza di preferenze, secondo l'ordine di lista.

Fanno inoltre parte del congresso senza diritto di voto, ma con diritto di parola il presidente uscente, che lo presiede, il segretario uscente, i membri uscenti della Direzione nazionale, il tesoriere uscente, il responsabile organizzativo uscente, i coordinatori regionali e i membri del collegio dei probiviri.

Nel caso in cui sorgano contestazioni sul diritto di voto e/o di partecipazione di uno o più congressisti, procede a dirimerle seduta stante il collegio dei probiviri con deliberazione inappellabile, salvo i limiti di legge.

L'elezione alle cariche elettive si tiene sulla base di liste concorrenti di candidati, ciascuna delle quali dovrà presentare una mozione politica, un candidato alla carica di presidente, un candidato alla carica di segretario, un candidato alla carica di tesoriere, un elenco di iscritti candidati a far parte della Direzione nazionale, un elenco di iscritti candidati a far parte del collegio dei probiviri e un elenco di iscritti candidati a far parte dell'assemblea come rappresentanti degli iscritti, ove gli iscritti aventi diritto a partecipare al congresso siano in numero superiore a mille.

Ciascuna mozione politica collegata a lista dovrà individuare gli indirizzi politici che, secondo i proponenti, dovranno informare l'azione del partito nel successivo biennio.

Ciascuna lista esprimerà un numero di candidati alla carica di membro della Direzione nazionale, del collegio dei probiviri e, se previsto, dell'assemblea che non potrà eccedere il numero previsto per la composizione dell'organo nel biennio successivo, come *infra* stabilito.

Per presentare una lista, i relativi promotori dovranno depositare la relativa mozione politica e l'elenco dei candidati presso l'ufficio di segreteria entro il termine e con le modalità stabilite dalla Direzione nazionale per ciascun congresso, accompagnandola con un numero di sottoscrizioni di supporto pari a un decimo dei congressisti.

Ciascun iscritto o delegato potrà esprimere un voto per una sola lista. L'elezione si effettua con il metodo D'Hondt assegnando i seggi a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione dei candidati.

La lista che ottiene il maggior numero di voti elegge il candidato presidente, il candidato segretario, il candidato tesoriere.


La distribuzione dei seggi per la Direzione nazionale e, se previsto, per l'assemblea e quella dei seggi del collegio dei probiviri fra le diverse liste, avviene secondo il metodo D'Hondt, assegnando i seggi spettanti a ciascuna lista anzitutto al candidato segretario non eletto come tale, poi al candidato presidente non eletto come tale, quindi agli altri candidati secondo l'ordine di lista.

Il congresso può inoltre deliberare su altre mozioni di carattere generale o su temi particolari, che saranno messe in votazione se proposte da non meno di un decimo dei congressisti e che, se approvate dalla maggioranza assoluta dei congressisti medesimi, sono vincolanti per gli organi da esso eletti.

Art. 9. Direzione nazionale

La Direzione nazionale opera in conformità ai principi e persegue gli scopi delineati dall'art. 3, attenendosi agli indirizzi politici contenuti nella mozione collegata alla lista più votata dal congresso, nonché a quanto indicato nelle mozioni approvate a maggioranza assoluta dal congresso e dall'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione, con la procedura e con la maggioranza previste dall'art. 8.

Rientra nella sfera di competenza della Direzione nazionale tutto quanto non sia per statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi.



In particolare, e nel rispetto di quanto sopra indicato, tra gli altri, sono compiti di questo organo:

assumere le decisioni politiche e adottare le iniziative ritenute opportune per il partito, incluse quelle relative alle alleanze politiche e alla partecipazione alle elezioni nazionali;

formulare i programmi di attività associativa;

istituire e sciogliere gruppi di lavoro tematici nazionali, temporanei o permanenti, per lo svolgimento di particolari funzioni, nominandone i presidenti e gli altri membri. Dei gruppi di lavoro di rilievo scientifico possono far parte anche soggetti non iscritti al partito;

deliberare la sospensione o l'esclusione degli associati nei casi previsti dall'art. 6;

curare, in concerto con il tesoriere, la gestione di tutti i beni di proprietà del partito o ad esso affidati e delibera il testo finale del bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal tesoriere da presentare all'assemblea;

adire il collegio dei probiviri, per la risoluzione di una controversia con un iscritto.

La Direzione nazionale è formata da un numero di trentuno componenti eletti dal congresso e rieleggibili. Della Direzione nazionale fanno parte con diritto di voto anche il presidente e il segretario. Essa, una volta eletta, ha facoltà di nominare e revocare un vice presidente e nomina e revoca l'*international officer*, un vice segretario e un portavoce, anche fuori dal proprio seno.

Della Direzione nazionale fanno altresì parte senza diritto di voto, ma con diritto di parola, i coordinatori regionali, il rappresentante estero, il tesoriere, nonché gli eventuali vice presidente e vice segretario, se scelti fra soggetti non facenti parte della Direzione nazionale; il segretario può inoltre invitare ad intervenire alle sue riunioni ogni altro iscritto di cui sia ritenuta utile la partecipazione.

La Direzione nazionale è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti aventi diritto di voto.

La Direzione nazionale viene convocata ogni volta che lo si ritenga opportuno da parte del presidente, del segretario o di un numero di membri con diritto di voto che rappresenti almeno un quarto dell'organo, con comunicazione da inviarsi a tutti i membri e che deve indicare gli argomenti o le mozioni poste all'ordine del giorno della discussione e/o della deliberazione, con un preavviso di almeno cinque giorni, senza computare nel termine il giorno della convocazione, salvo casi di comprovata estrema urgenza, nei quali la convocazione può avvenire anche nello stesso giorno, con un preavviso di almeno sei ore.

I provvedimenti disciplinari che la Direzione nazionale può adottare nei confronti di un iscritto per gravi ed evidenti violazioni degli obblighi discendenti dal presente statuto e per condotte evidentemente difformi dagli scopi e finalità di cui all'art. 3 possono essere adottati su proposta di uno o più altri iscritti oppure d'ufficio, in ogni caso assicurando il diritto di difesa e il contraddittorio con l'interessato, che avrà diritto di prendere posizione per iscritto su quanto contestato nel termine di trenta giorni. Nessuna sanzione potrà essere irrogata se non previa contestazione puntuale dell'addebito con indicazione della condotta che si ritiene illecita e delle disposizioni che si ritengono violate. L'interessato potrà farsi assistere da un soggetto qualificato di propria fiducia, anche non iscritto e potrà sempre accedere a tutti gli atti del procedimento.

Le sanzioni irrogabili, in relazione alla gravità delle contestazioni, sono le seguenti: a) ammonizione, b) sospensione per un periodo determinato o sino a quando l'iscritto non rimedi alla violazione entro un tempo assegnato, o, c) espulsione.

Nel solo caso di adozione di scelte politiche in contrasto con le finalità, gli scopi e i punti programmatici di base del partito come delineati all'art. 3, la Direzione nazionale può procedere allo scioglimento degli organi regionali, provinciali o territoriali, nominando un commissario *ad acta*, incaricato della sola gestione temporanea e della convocazione di un congresso territoriale, provinciale o regionale, che proceda entro due mesi all'elezione dei predetti organi, in ogni caso assicurando il diritto di difesa e il contraddittorio con l'articolazione territoriale interessata.

Contro le decisioni disciplinari o di scioglimento e commissariamento adottate dalla Direzione nazionale è ammesso ricorso al collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

Con le maggioranze previste per le proprie deliberazioni, la Direzione nazionale può adottare uno o più regolamenti interni relativi al proprio funzionamento.

Art. 10.

Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza del partito ed è organo di raccordo e coordinamento politico, amministrativo e organizzativo fra la figura del segretario, la Direzione nazionale e gli altri organi del partito.

Il presidente, convoca e presiede le riunioni della Direzione nazionale, del congresso e dell'assemblea, definendone l'ordine del giorno su indicazione del segretario, coordina le attività della Direzione stessa e coadiuva la figura del segretario nel perseguire gli scopi sociali.

Art. 11.

Segretario

Il segretario mantiene l'unità di indirizzo politico del partito, è responsabile della sua azione politica e la rappresenta nei rapporti con le altre forze politiche, entro i limiti di quanto deliberato con le maggioranze rispettivamente prescritte dal congresso, dall'assemblea e dal Direzione nazionale.

Il segretario nomina, in seno alla Direzione nazionale, un responsabile della comunicazione e un responsabile organizzativo, con deleghe nei rispettivi settori, che insieme a lui, al presidente, al vice segretario, al portavoce e al tesoriere, compongono l'ufficio di segreteria, per la cui attività possono avvalersi di collaboratori esterni di particolare qualificazione, a tale scopo remunerati nei limiti delle risorse disponibili, scelti d'intesa con la Direzione nazionale.

In caso di impedimento, per malattia o altra causa, il segretario è sostituito *pro tempore* dal vice segretario.

Art. 12.

Tesoriere

Il tesoriere è l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale del partito e della fissazione dei relativi criteri di spesa.

Il tesoriere trasmette alla Direzione nazionale su base semestrale un rendiconto dell'attività svolta e delle spese sostenute, rendendo il rendiconto accessibile a ogni iscritto e predispone annualmente un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo, che sottopone alla Direzione nazionale.

Art. 13.

Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri esplica le funzioni di collegio arbitrale interno per giudicare delle controversie fra il partito e singoli iscritti, fra gli iscritti in relazione alle vicende associative, fra organi diversi e fra iscritti e singoli organi, e la sua giurisdizione esclusiva viene accettata da tutti gli iscritti con dichiarazione espressa al momento della loro iscrizione.

Esso è composto da tre membri, aventi particolare esperienza politica, amministrativa o giuridica.

I membri del collegio dei probiviri durano in carica due anni fino alla scadenza del mandato congressuale del Direzione nazionale e sono rieleggibili; la loro carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico associativo.

Il collegio dei probiviri elegge un suo presidente.

Il collegio dei probiviri delibera sulle controversie di cui al primo paragrafo, sui comportamenti degli associati in relazione alla vita associativa, sulla conformità allo statuto di deliberazioni, atti e comportamenti degli organi del partito, sui ricorsi presentati contro le decisioni disciplinari della Direzione nazionale e su qualsiasi contenzioso interno che non abbia natura politica.

Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto sulla base di una memoria scritta firmata dal soggetto proponente e da indirizzarsi al segretario. A seguito del ricorso, il procedimento si svolge sulla base del contraddittorio fra il proponente e i controinteressati e assicurando sempre a questi il diritto di difesa, mediante lo scambio di memorie scritte nei termini che verranno assegnati dallo stesso consiglio dei probiviri. In occasione delle riunioni dell'assemblea e del congresso, il collegio dei probiviri svolge il ruolo di commissione verifica poteri, conformemente agli articoli 8 e 8-bis.



In caso di mancata convocazione del congresso da parte del presidente nel termine di cui all'art. 10, vi provvede in via di supplenza il presidente del collegio dei probiviri, sentito il segretario.

Art. 14.
Gruppo giovani

È costituito un gruppo giovani, che riunisce gli iscritti aventi un'età inferiore a 35 anni che vogliono farne parte. Esso riunirà in congresso a livello nazionale, su convocazione del presidente, entro sei mesi dal congresso nazionale del partito, eleggendo un coordinatore, il quale procederà poi a promuoverne l'ulteriore sviluppo, con la costituzione dei rispettivi organi, che tenderanno a rispecchiare quelli del partito a livello centrale, territoriale e regionale.

Il partito, secondo criteri stabiliti dalla Direzione nazionale d'accordo con il segretario e il tesoriere, destina ogni anno una determinata quota delle proprie risorse al finanziamento delle attività del gruppo giovani.

L'adesione al gruppo giovani per coloro che ne hanno i requisiti non è obbligatoria.

La quota di iscrizione per coloro che abbiano un'età inferiore a 35 anni sarà in ogni caso stabilita in misura inferiore a quella ordinaria.

Art. 15.
Organo di controllo

L'organo di controllo potrà essere collegiale o monocratico.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra i soggetti di cui all'art. 2397, II° comma, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.

L'elezione dell'organo di controllo è di competenza dell'assemblea, che deciderà anche, all'atto dell'elezione, il numero dei suoi componenti. Esso dura in carica tre anni.

L'organo di controllo ha, tra l'altro, competenze di controllo contabile ed amministrativo. Verifica anche sulla rispondenza della struttura amministrativa e delle spese con le finalità statutarie. L'organo di controllo esprime altresì il suo parere in merito al bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia e lo trasmette all'assemblea in sede di approvazione.

PARTE III
ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

Art. 16.
Disposizioni generali

I gruppi territoriali e i coordinamenti regionali, nei rispettivi ambiti, determinano in autonomia la linea politica a livello locale e regionale, nonché il posizionamento del partito nelle competizioni elettorali locali e regionali, ferma la possibilità per ciascun iscritto di deferire alla Direzione nazionale le relative scelte politiche laddove risultino in contrasto con le finalità, gli scopi e i punti programmatici di base del partito come delineati all'art. 3, affinché adottati, ove ritenuto opportuno, i provvedimenti di cui all'art. 9.

Il partito, secondo criteri stabiliti dalla Direzione nazionale d'accordo con il segretario e il tesoriere, destina ogni anno una quota del budget annuale non inferiore al dieci per cento delle risorse percepite attraverso il tesseramento nell'ambito della articolazione territoriale interessata, al fine di supportare il finanziamento delle attività degli organi regionali o di province autonome, provinciali, territoriali e del gruppo estero.

Art. 17.
Organi regionali e gruppo estero

In ogni regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano/Bozen, gli associati si riuniscono in congresso, convocato dal presidente, ed eleggono con le modalità previste dagli articoli 7 e 8-bis un coordinatore regionale con funzioni di segretario e presidente nella rispettiva regione o provincia autonoma, e un tesoriere, nonché, a partire dalla scadenza dell'anno al termine del quale abbiano almeno cinquanta

iscritti, una Direzione regionale di nove membri. Della Direzione regionale fanno parte, senza diritto di voto, i rappresentanti provinciali.

A tali organi spettano, nel territorio di competenza, i medesimi poteri e doveri previsti dagli articoli 9, 10, 11 e 12, in quanto applicabili, salvo quelli disciplinari.

Gli associati, riuniti in congresso regionale, eleggono altresì gli eventuali congressisti spettanti al loro territorio.

Gli iscritti residenti all'estero formano il gruppo estero ed eleggono a maggioranza di essi il rappresentante estero.

Art. 18.
Organi provinciali

In ogni provincia diversa dalle Province autonome di Trento e di Bolzano/Bozen, gli associati si riuniscono in congresso, convocato dal presidente, ed eleggono con le modalità previste dagli articoli 7 e 8-bis un rappresentante provinciale con funzioni di segretario e presidente nella rispettiva provincia, e un tesoriere, nonché, a partire dalla scadenza dell'anno al termine del quale abbiano almeno cinquanta iscritti, una Direzione provinciale di sette membri.

A tali organi spettano, nel territorio di competenza, i medesimi poteri e doveri previsti dagli articoli 9, 10, 11 e 12, in quanto applicabili, salvo quelli disciplinari.

Art. 19.
Gruppi territoriali

Gli iscritti possono riunirsi in gruppi territoriali su base comunale e/o sovracomunale, proponendone il riconoscimento al partito, con richiesta per iscritto al presidente e alla Direzione nazionale, ferme restando le rispettive autonomie giuridiche.

Il riconoscimento o la revoca dei gruppi territoriali spettano alla Direzione nazionale, sentito il rappresentante provinciale e il coordinatore regionale dei rispettivi territori.

I gruppi territoriali, per richiedere il riconoscimento, devono essere costituiti da almeno cinque associati validamente iscritti.

I gruppi territoriali, una volta costituiti, eleggono a maggioranza degli iscritti di ciascun gruppo il proprio segretario nel rispettivo territorio e un tesoriere, nonché, a partire dalla scadenza dell'anno al termine del quale abbiano almeno cinquanta associati, un comitato direttivo di sette membri.

A tali organi spettano, nel territorio di competenza, i medesimi poteri e doveri previsti dagli articoli 9, 10, 11 e 12, in quanto applicabili, salvo quelli disciplinari.

PARTE IV
PARTECIPAZIONE ALLE ELEZIONI

Art. 20.
Elezioni europee, nazionali e locali

La selezione delle candidature degli iscritti per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, di organismi sovracomunali e di zona, nonché quelle per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma interverrà sulla base di autocandidature da parte degli iscritti, accompagnate da un *curriculum vitae*.

Le candidature così presentate relative ai consigli delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, di organismi sovracomunali e di zona, nonché quelle per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma saranno vagliate, ratificate o respinte da parte degli organi delle corrispondenti articolazioni territoriali, che comunicheranno le proprie decisioni alla Direzione nazionale, il quale potrà richiedere motivatamente una seconda deliberazione, anche formulando proposte alternative.

Le candidature così presentate relative al Parlamento nazionale saranno vagliate, ratificate o respinte da parte degli organi regionali del partito competenti territorialmente per i rispettivi collegi e dal gruppo estero per i seggi dei rappresentanti degli italiani all'estero; questi comunicheranno le proprie decisioni alla Direzione nazionale, la quale



potrà richiedere motivatamente una seconda deliberazione, anche formulando proposte alternative, mentre quelle per eventuali collegi nazionali saranno direttamente vagliate, ratificate o respinte da parte della Direzione nazionale.

Le candidature così presentate relative ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia saranno vagliate, ratificate o respinte in seduta congiunta o comunque coordinandosi tra loro da parte degli organi regionali del partito competenti territorialmente per i rispettivi collegi, che comunicheranno le proprie decisioni alla Direzione nazionale, la quale potrà richiedere motivatamente una seconda deliberazione, anche formulando proposte alternative.

Le candidature di soggetti non iscritti potranno essere prese in considerazione purché gli stessi abbiano un profilo coerente con i principi ispiratori del partito e s'impegnino a conformare la propria attività a quanto previsto dall'art. 3.

Restano in ogni caso salvi i poteri della Direzione nazionale di cui agli ultimi due paragrafi dell'art. 9.

PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21. *Patrimonio*

Il patrimonio del partito - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, politiche e di utilità sociale.

Art. 22. *Divieto di distribuzione degli utili*

Il partito ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 23. *Risorse economiche*

Il partito può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi e da altre fonti conformi alla legge.

I mezzi finanziari del partito sono depositati e amministrati su conti bancari e/o postali intestati al partito, sui quali potrà operare solo il presidente *pro tempore* o in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente all'uopo delegato, che ne assume esclusiva responsabilità.

Art. 24. *Bilanci e rendiconto di esercizio*

Il partito deve redigere il bilancio preventivo e consuntivo annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal tesoriere, viene approvato dalla assemblea indicativamente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce lo stesso.

A ciascun associato è assicurato il diritto di ricevere dal tesoriere informazioni sulla gestione economico-finanziaria del partito. Ogni richiesta in merito deve essere indirizzata al presidente e al segretario.

Art. 25. *Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo*

In caso di estinzione o scioglimento del partito, il patrimonio residuo è devoluto da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni secondo quanto verrà disposto dall'assemblea.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 26. *Disposizioni transitorie*

Sino alla celebrazione del primo congresso rimarranno in carica i soggetti che ricoprono le attuali cariche del partito, i cui nominativi sono riportati nell'allegato A, con le funzioni e i compiti rispettivamente previsti nella precedente versione dello statuto.

Tali cariche decadranno automaticamente con la convocazione del primo congresso e verranno esercitate in prorogatio sino alla celebrazione dello stesso.

Il primo congresso del partito verrà convocato dal presidente nell'anno 2025, per essere celebrato entro la fine dello stesso anno.

Al primo congresso parteciperanno tutti gli iscritti che abbiano versato la quota di rinnovo della propria iscrizione entro il 31 marzo 2025 e i nuovi iscritti che abbiano pagato la quota di iscrizione almeno due mesi prima della data in cui viene deliberata la convocazione del congresso stesso.

ALLEGATO



24A06907

Statuto «Democrazia Cristiana con Rotondi»

Art. 1.

Principi fondamentali

Il partito «Democrazia Cristiana con Rotondi», in forma abbreviata DCR, è un partito politico nazionale, organizzato su base territoriale, che si ispira alla Costituzione ed ai suoi valori fondamentali di democrazia, solidarietà e pluralismo e concorre, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.

Il partito politico «Democrazia Cristiana con Rotondi» ha durata illimitata.

Il partito politico «Democrazia Cristiana con Rotondi» si richiama alla storia, ai valori e alla tradizione politica della Democrazia Cristiana fondata da Alcide De Gasperi. Il partito si propone la piena attuazione della sovranità popolare, la partecipazione dei cittadini agli istituti di democrazia diretta, la scelta democratica dei dirigenti e dei candidati, la partecipazione delle giovani generazioni, il rispetto della parità di genere, il rispetto del pluralismo anche interno.

Art. 2.

Simbolo

Il simbolo del partito «Democrazia Cristiana con Rotondi» è così descritto: «in cerchio con contorno azzurro in fondo bianco, con al centro disegno grafico di balena con in alto il logo DCR in colore blu ed in basso il logo in colore rosso con Rotondi».

